



**Patto Internazionale sui
diritti civili e politici**

Distr.
GENERALE

CCPR/C/SMR/2
10 Gennaio 2007

Original: INGLESE

COMITATO DEI DIRITTI UMANI

**CONSIDERAZIONE DEI RAPPORTI PRESENTATI DAGLI STATI PARTE IN BASE
ALL'ARTICOLO 40 DEL PATTO**

Secondo rapporto periodico

SAN MARINO*

[31 Ottobre 2006]

* In conformità con le informazioni trasmesse agli Stati parte riguardo alla stesura dei loro rapporti, il presente documento non è stato formalmente redatto prima di essere spedito al servizio di traduzione delle Nazioni Unite.

CONTENUTI

	<i>Pagina</i>
I. TERRITORIO E POPOLAZIONE	4
II. QUADRO ISTITUZIONALE E GIURIDICO	4
Analisi	11
PARTE I	11
Articolo 1	11
PARTE II	12
Articolo 2	12
Articolo 3	14
Articolo 4	14
Articolo 5	15
PARTE III	15
Articolo 6	15
Articolo 7	16
Articolo 8	17
Articolo 9	18
Articolo 10	19
Articolo 11	20
Articolo 12	20
Articolo 13	22
Articolo 14	22
Articolo 15	25
Articolo 16	26
Articolo 17	26

CONTENUTI (*continua*)

	<i>Page</i>
Articoli 18 e 19	27
Articolo 20	29
Articolo 21	29
Articolo 22	29
Articolo 23	30
Articolo 24	32
Articolo 25	33
Articoli 26 e 27	34
Allegati	35

I. TERRITORIO E POPOLAZIONE

1. La Repubblica di San Marino è situata geograficamente all'interno dell'Italia, fra le province di Rimini (Emilia-Romagna) e Pesaro-Urbino (Marche). Il suo territorio occupa una superficie di 61,19 chilometri quadrati sulle pendici del Monte Titano e ha un perimetro di 39,03 km.
2. Al mese di giugno 2006 la popolazione era pari a 30.164 abitanti. La densità è di circa 493 abitanti per chilometro quadrato. Oltre 4.500 sono cittadini di altri paesi, in maggioranza italiani. Oltre 12.000 cittadini sammarinesi risiedono all'estero; le comunità più ampie si trovano nelle regioni settentrionali degli Stati Uniti, in Francia, in Argentina e, naturalmente, in Italia.
3. La popolazione è in maggioranza cattolica.
4. Per il periodo 2005-2006 il tasso di alfabetizzazione è del 97% (scuola secondaria) e 58% (università). L'obbligo scolastico nella Repubblica di San Marino si estende fino ai 16 anni. Le giovani generazioni hanno generalmente un'istruzione superiore.
5. L'aspettativa di vita a San Marino è molto alta: 78,57 anni per gli uomini e 84,95 anni per le donne. Il tasso di natalità è di 10,6 nuovi nati su 1000 abitanti e il tasso di mortalità è di 6,9 morti su 1000 abitanti (periodo 2004-2006).
6. Il numero di nuclei familiari è pari a 12.664 e il numero medio di membri per nucleo è di 2,37 persone (dati del 2005).
7. Il tasso di matrimoni è dello 0,70% (dati del periodo 2000-2004). Nel 2005 sono stati celebrati 223 matrimoni, dei quali 95 di rito cattolico, 123 di rito civile e i rimanenti 5 di altri riti.
8. Il tasso di occupazione interno è del 70,99% e il tasso di disoccupazione totale è del 3,57% (dati del 2005).
9. Nel 2004 la spesa sanitaria pro-capite era pari a €1.882,83, mentre la spesa pro-capite per studente (frequentante la scuola a San Marino) era di €8.815,64.

I. QUADRO ISTITUZIONALE E GIURIDICO

10. L'ordine costituzionale della Repubblica di San Marino è stabilito nella Legge n. 59 dell'8 luglio 1974 (Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordine Costituzionale Sammarinese, d'ora in avanti 'la Dichiarazione'), modificata dalla Legge n. 95 del 19 settembre 2000 (Modifica all'Art. 4 della Legge n. 59 dell'8 luglio 1974) e dalla Legge n. 36 del 26 febbraio 2002 (Revisione della Legge n. 59 dell'8 luglio 1974).
11. La Dichiarazione può essere modificata solamente da una legge approvata a maggioranza dei due terzi del Consiglio Grande e Generale (Parlamento), o a maggioranza assoluta, successivamente confermata da un referendum da tenersi entro 90 giorni dall'approvazione della

legge di modifica. Tale Dichiarazione ha il medesimo valore di una carta costituzionale, ovvero la legge suprema che stabilisce il quadro istituzionale del paese e sancisce i diritti civili, politici e sociali fondamentali riconosciuti dalla Repubblica di San Marino.

12. Di conseguenza, l'intero sistema giuridico sammarinese deve uniformarsi a tali principi. In caso contrario è possibile attivare il sindacato di costituzionalità dinanzi al Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, istituito con la Legge n. 36 del 26 febbraio 2002 (Revisione della Legge n. 59 dell'8 luglio 1974, Dichiarazione dei Diritti del Cittadino e Principi Fondamentali dell'Ordine Costituzionale Sammarinese), e successivamente regolamentato con Legge qualificata n. 55 del 25 aprile 2003. Il funzionamento del Collegio è descritto in seguito nella presente relazione.

13. L'articolo 2 della Dichiarazione dei diritti, nell'attribuire al popolo poteri sovrani, ha riconosciuto allo stesso una funzione determinante di partecipazione attiva alla vita del Paese. Tale partecipazione si realizza per il tramite del c. d. corpo elettorale, disciplinato dalla legge 5 gennaio 1996 n. 6, che è costituito da tutti i cittadini sammarinesi che abbiano raggiunto la maggiore età e non siano colpiti da speciali incapacità temporanee o definitive. Al corpo elettorale compete la nomina del Consiglio Grande e Generale (Parlamento), di cui si dirà ampiamente in prosieguo, il compito di esprimersi su eventuali referendum nonché funzioni di iniziativa legislativa.

14. La legge 28 novembre 1994 n. 101, nell'intento di disciplinare gli istituti di democrazia diretta, ha introdotto il referendum nella forma abrogativa, propositiva o di indirizzo e confermativa.

15. Il processo referendario per l'abrogazione totale o parziale di leggi, atti, norme, anche consuetudinari aventi forza di legge (referendum abrogativo), non può essere invocato per sopprimere organi, organismi o poteri fondamentali dello Stato, né i diritti e i principi fondamentali, né può riguardare materie relative a imposte o dazi, amnistie o indulti e ratifiche di convenzioni internazionali o trattati.

16. Gli elettori possono inoltre proporre le linee guida e i principi in base ai quali una legge dovrà regolamentare la questione oggetto del referendum (referendum propositivo o di indirizzo). Fermo restando il divieto per materie che limitino il diritto di voto, la libera circolazione e stabilimento delle persone, la violazione dei diritti dell'uomo, nonché il divieto di introdurre principi in contrasto con quelli enunciati dalla Dichiarazione dei diritti, il referendum propositivo può essere proposto per tutte le materie per cui è ammesso il referendum abrogativo.

17. Un altro tipo di referendum, ammesso solo per le leggi che regolamentano poteri fondamentali dello Stato, è diretto ad impedire che una disposizione, promulgata ma non ancora entrata in vigore, acquisti forza di legge (referendum confermativo); il referendum confermativo di iniziativa consiliare, ovvero ammesso solo se espressamente prescritto da un articolo della legge che si vuole sottoporre a referendum e su richiesta di almeno 31 consiglieri, potrà invece riguardare qualsiasi materia fatta eccezione per quella fiscale, finanziaria, per l'amnistia e l'indulto.

18. In tutti i casi deve essere sottoscritta un'istanza referendaria da un numero di cittadini pari all'1,5% dell'elettorato. L'istanza, redatta in maniera precisa, chiara ed inequivocabile, deve essere sottoposta dal Comitato Promotore ai Capitani Reggenti.

19. La valutazione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e ricevibilità del referendum è rimessa al Collegio Garante della costituzionalità delle norme in un'apposita udienza cui può eventualmente partecipare anche il comitato contrario al referendum. La proposta referendaria si considera approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi e comunque non meno del 32% dei voti degli elettori iscritti nelle liste elettorali.

20. La legge 28 novembre 1994 n. 101 riconosce inoltre al corpo elettorale la facoltà di presentare al Consiglio Grande e Generale progetti di legge redatti in articoli, corredati da relazione illustrativa ed indicanti la necessaria copertura di spesa. Ai progetti è assicurato lo stesso procedimento di discussione in seno al Consiglio Grande e Generale previsto per quelli di iniziativa consiliare.

21. Al corpo elettorale compete inoltre, ai sensi della legge 14 giugno 1995 n. 81, il diritto di petizione popolare su questioni di interesse pubblico, diritto da esercitarsi mediante presentazione di apposita istanza d'Arengo che viene sottoposta alla votazione dell'Assemblea Parlamentare; l'approvazione dell'istanza d'Arengo comporta per il Congresso di Stato (Organo Esecutivo) l'impegno di operare conformemente ad essa in modo da realizzare la volontà espressa al riguardo dal Parlamento.

22. L'articolo 3 della Dichiarazione dei diritti delinea, nei suoi tratti essenziali, gli organi investiti delle tre principali funzioni istituzionali che, ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo, agiscono nel rispetto della reciproca autonomia e competenza.

23. In base all'articolo 3 della Dichiarazione, i Capitani Reggenti, nominati dal Consiglio Grande e Generale, rappresentano l'unità nazionale e sono i garanti dell'ordine costituzionale. La Legge Costituzionale n. 185 del 16 dicembre 2005 stabilisce le funzioni, gli attributi e le responsabilità dei Capitani Reggenti nella loro capacità di Capi di Stato. L'articolo 2 di questa Legge stabilisce le funzioni costituzionali, mentre l'articolo 3 specifica gli attributi non inclusi nella Dichiarazione, come successivamente modificata. Essi presiedono il Consiglio Grande e Generale, il Congresso di Stato e altri organi, sulla base delle disposizioni di legge e in conformità con il principio della separazione dei poteri. In base all'articolo 6 della Legge n. 186/2005, approvata da una maggioranza qualificata, i Capitani Reggenti promulgano e ordinano la pubblicazione delle leggi approvate dal Consiglio Grande e Generale. Tuttavia, prima della promulgazione di una legge, in linea con l'articolo 4 di detta Legge n. 186/2005, quando è in dubbio la conformità formale o sostanziale con i principi della Dichiarazione, essi possono presentare una richiesta motivata di una nuova delibera del Consiglio. Se il Consiglio conferma la sua approvazione, la nuova legge deve essere promulgata. I Capitani Reggenti possono anche adottare Decreti e Regolamenti, in base all'art. 5 della Legge Costituzionale n. 185/2005, in conformità con gli articoli 8, 9, 11, 13 della Legge n. 186/2005 approvata da una maggioranza qualificata.

24. Al Consiglio Grande e Generale, composto da 60 membri, è affidato il potere legislativo. Svolge anche una funzione politica per eccellenza e detiene altri poteri di supervisione. In virtù

del proprio potere legislativo, il Consiglio approva i nuovi disegni di legge e ratifica i decreti emanati dai Capitani Reggenti.

25. In base all'articolo 3 bis della Dichiarazione, l'iniziativa legislativa può essere esercitata da ogni membro del Consiglio, dalle Commissioni Consiliari, dal Congresso di Stato, dalle Giunte di Castello e da ogni cittadino.

26. In base alla procedura ordinaria, un disegno di legge, dopo la prima lettura, passa alla competente Commissione Parlamentare, che esamina e approva ogni singolo articolo ed emendamento, come pure il testo finale, prima di presentarlo al Consiglio per la seconda lettura.

27. In base alla procedura straordinaria, il Consiglio può anche decidere, con un maggioranza dei due terzi, di esaminare un disegno di legge in un'unica lettura assegnandolo direttamente alla competente Commissione Consiliare. Dopo aver esaminato e approvato tutti gli articoli ed emendamenti, la Commissione presenta il disegno di legge al Consiglio per il voto finale.

28. In casi di particolare urgenza, riconosciuta a maggioranza dei due terzi dei suoi membri a scrutinio segreto, il Consiglio può decidere che un disegno di legge, in qualsiasi fase del procedimento si trovi, sia discusso ed approvato dal Consiglio stesso in un'unica lettura, anche nella stessa seduta.

29. La funzione politica del Parlamento si estrinseca, in particolare, (a) nella nomina dell'Esecutivo e nell'approvazione del suo programma, (b) nel controllo dell'attività di governo, attraverso la presentazione di mozioni, interrogazioni e interpellanze, e (c) con l'approvazione annuale del bilancio preventivo dello Stato e successivi aggiustamenti.

30. Il Congresso di Stato è investito del potere esecutivo in base ai principi di collegialità e responsabilità. In base alla Dichiarazione, i suoi membri sono nominati dal Consiglio, dinanzi al quale rispondono politicamente della loro attività sia individuale che collegiale. Questo è stabilito nella Legge Costituzionale n. 183/2005, con l'articolo 2 che identifica gli attributi del Congresso di Stato e l'articolo 8 che indica le responsabilità sia individuali che congiunte dei membri.

31. Inoltre, esso ha potere di direzione della Pubblica Amministrazione in conformità al principio della separazione dei poteri e in linea con l'articolo 2.b) della Legge Costituzionale n. 183/2005, che recita:

“il Congresso di Stato determina l'indirizzo generale dell'attività amministrativa, definendone gli obiettivi e i programmi generali ed emanando le opportune direttive generali dell'Amministrazione Pubblica nel rispetto dell'autonomia che le è riconosciuta dalla legge.”

32. La Sezione V della Legge n. 184/2005, approvata da una maggioranza qualificata, regola nel dettaglio i rapporti fra il Congresso di Stato e gli organi della Pubblica Amministrazione. Si noti che l'articolo 17.vi fa particolare riferimento alla separazione dei poteri e all'attuazione della stessa.

33. In conformità all'articolo 3 della Dichiarazione, la Legge Costituzionale n. 183/2005 stabilisce, inoltre, che il Congresso di Stato, nell'attuare le linee guida del Consiglio, dirige la politica internazionale, l'attività amministrativa in generale e, in caso di emergenza, adotta decreti aventi valore di legge, che il Consiglio dovrà successivamente ratificare.

34. Il Congresso può anche adottare decreti delegati in base all'articolo 3 bis della Dichiarazione, emettere decisioni amministrative in conformità alla legge, approvare regolamenti per l'attuazione della legge, come pure i bilanci preventivi e rendiconti consuntivi dello Stato e delle Aziende Autonome.

35. L'articolo 3 della Dichiarazione dei diritti, nell'intento di affermare la piena separazione dei poteri, garantisce agli organi del potere giudiziario, istituiti con legge costituzionale, piena indipendenza e libertà di giudizio nell'esercizio delle loro funzioni.

36. In attuazione dei predetti principi costituzionali, con la legge costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 e la legge qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 è stata introdotta la riforma dell'Ordinamento Giudiziario e sono state altresì dettate nuove norme relativamente alla istituzione, definizione e responsabilità dei magistrati.

37. Dopo aver disposto all'articolo 1 della legge costituzionale che gli organi del potere giudiziario sono soggetti solo alla legge e tenuti alla puntuale interpretazione ed applicazione del diritto vigente, l'articolo 1 della legge qualificata prevede che gli organi del potere giudiziario esercitano la giurisdizione ordinaria ed amministrativa organizzati in un Tribunale Unico, articolato in due sezioni specializzate corrispondenti alla giurisdizione amministrativa ed ordinaria che, a sua volta, è suddivisa in relazione alla materia civile, penale, della tutela dei minori e della famiglia.

38. La distribuzione del lavoro, l'organizzazione e la sorveglianza dell'attività del Tribunale è affidata ad un Magistrato Dirigente, nominato per la durata di cinque anni dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria fra i Commissari della Legge con almeno 10 anni di servizio.

39. L'articolo 2 della legge costituzionale prevede, quali organi della giurisdizione ordinaria, il Giudice di Terza Istanza, il Giudice d'Appello, il Commissario della Legge, il Giudice Conciliatore e l'Uditore Commissariale, quali organi della giurisdizione amministrativa, il Giudice Amministrativo di Primo Grado, il Giudice Amministrativo d'Appello, il Giudice di terza istanza della giurisdizione ordinaria civile quale Giudice Amministrativo di 3a istanza ed infine, quali magistrati requirenti, il Procuratore del Fisco e il Pro-Fiscale.

40. L'articolo 2 assegna ulteriori funzioni giurisdizionali straordinarie ad un Giudice per i Rimedi Straordinari e il compito di verificare la responsabilità civile dei magistrati ai Giudici per l'Azione di Responsabilità Civile.

41. Ai Giudici delle Appellazioni Civili e al Giudice Amministrativo d'Appello è rimesso rispettivamente il riesame delle decisioni emanate dai Commissari della Legge, in sede civile ed in sede penale, dal Giudice Conciliatore, limitatamente alle sentenze nelle cause civili vertenti su cose mobili di valore superiore a Euro 12.500, e dal Giudice Amministrativo di I° Grado.

42. Il Commissario della Legge esercita invece funzioni giurisdizionali quale organo di prima istanza in materia civile e penale. Nel primo caso è competente a conoscere tutte le controversie in qualsiasi materia, fatta eccezione per le cause il cui valore economico non ecceda gli Euro 25.000, esercita inoltre funzioni relative alla giurisdizione volontaria nonché le funzioni di riesame delle decisioni adottate dal Giudice Conciliatore nelle cause civili vertenti su cose mobili di valore non superiore a Euro 12.500.

43. Il Giudice Conciliatore esercita funzioni, in sede non contenziosa, adoperandosi per conciliare le controversie civili di qualunque natura e valore, ad eccezione di quelle inerenti a questioni di stato, alla capacità delle persone e a diritti non disponibili; in sede contenziosa è competente per le controversie relative a beni mobili ed immobili di valore non superiore a Euro 25.000.

44. L'Uditore Commissariale coadiuva il Commissario della Legge nella sua attività e, in tale veste, possono essergli demandate o delegate funzioni istruttorie in materia civile e penale.

45. Ai Giudici di Terza Istanza è affidata, nei procedimenti penali, la decisione dei ricorsi riguardanti la legittimità dei provvedimenti cautelari personali e reali e sull'esecuzione della pena, ha altresì la competenza nelle decisioni sull'eccezione declinatoria del foro nei giudizi civili, e decide, quale organo di terza istanza, nei giudizi civili ed amministrativi.

46. A tale ultimo proposito occorre rilevare che la sentenza, sia civile che amministrativa, può dirsi definitiva, oltre che per il decorrere infruttuoso dei termini per proporre gravame, solo qualora si realizzi la condizione della c.d. "doppia conforme", ovverosia quando la sentenza di primo grado, se impugnata, viene confermata in toto nel suo dispositivo dalla sentenza d'appello. Se invece la sentenza d'appello è difforme da quella di primo grado il giudicato non si realizza e la parte soccombente nell'appello, che non presta acquiescenza, può esperire il rimedio della terza istanza, attraverso il quale l'Autorità Giudicante è chiamata a scegliere se confermare la sentenza di primo o di secondo grado, determinando così il passaggio in giudicato della sentenza eletta.

47. I Giudici dei Rimedi Straordinari sono competenti sulla decisione dei conflitti fra le giurisdizioni civili, amministrative e penali, sui ricorsi per la revisione di sentenze penali nonché sulle querele nullitatis e sui ricorsi per restitutio in integrum nei giudizi civili, rimedi questi ultimi concessi avverso sentenze già passate in giudicato.

48. Il Procuratore del Fisco e il Pro Fiscale, attualmente sono deputati a sostenere, nei procedimenti penali, le ragioni dell'accusa: è tuttavia da precisare che la nomina e le funzioni ad essi attribuite sono oggetto di profonda revisione nell'ambito della riforma del codice di procedura penale ove si prevede l'attribuzione effettiva a tale figura delle funzioni di magistrato requirente al quale, in ossequio al principio accusatorio, verrà assegnato il ruolo di parte pubblica nel processo.

49. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 ottobre 2003 n. 145, i giudici per la terza istanza e i giudici per i rimedi straordinari sono nominati dal Consiglio Giudiziario (organo con funzioni di rappresentanza e di garanzia dell'Ordine Giudiziario) in seduta plenaria a maggioranza dei due terzi fra esperti in diritto di chiarissima fama, aventi i requisiti minimi previsti per i magistrati

d'appello; i Giudici d'Appello sono nominati, a seguito di apposito concorso per titoli, fra magistrati aventi almeno la qualifica di magistrato d'appello, ovvero la qualifica di professore universitario in ruolo in materie giuridiche, che abbiano compiuto i quarantacinque anni di età, ovvero fra i Commissari della Legge ed i Giudici amministrativi di primo grado con almeno dieci anni di servizio.

50. I Commissari della Legge ed i Giudici Amministrativi di primo Grado sono scelti invece fra magistrati, laureati in giurisprudenza che abbiano la qualifica di professore universitario di ruolo o che, a seguito di pubblico concorso, facciano parte del personale docente dell'università in materie giuridiche, fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno sei anni, nonché fra i Giudici Conciliatori e gli Uditori Commissariali con almeno quattro anni di servizio.

51. Sono ammessi al concorso per Procuratore del Fisco e Pro Fiscale, gli avvocati che abbiano compiuto trenta anni e i laureati in giurisprudenza aventi la qualifica di professore universitario di ruolo o facenti parte del personale docente dell'università in materie giuridiche.

52. I Giudici Conciliatori sono selezionati attraverso concorso pubblico fra gli avvocati iscritti all'Albo da almeno quattro anni.

53. Gli Uditori Commissariali, al cui concorso possono partecipare tutti i laureati in giurisprudenza, possono essere nominati Procuratore del Fisco, Pro Fiscale e Giudice Conciliatore dopo due anni di servizio.

54. Ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, i Giudici di Terza istanza, i Giudici per i Rimedi Straordinari ed i Giudici per la Responsabilità Civile sono nominati dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria per la durata di cinque anni con facoltà di rinnovo dell'incarico, mentre i Giudici d'Appello, i Commissari della Legge, i Giudici Amministrativi di primo Grado, i Giudici Conciliatori e gli Uditori Commissariali sono soggetti ad un periodo di prova della durata di tre anni, a seguito del quale, il Consiglio Giudiziario, valutata la professionalità acquisita, delibera la conferma dell'incarico a tempo indeterminato o la cessazione dello stesso.

55. L'articolo 4 della Legge 30 ottobre 2003 n. 144 prevede inoltre che sulle astensioni e ricusazioni dei Giudici di primo grado, d'appello e di terza istanza decide il Giudice per i rimedi straordinari esperto per la materia cui si riferisce il procedimento in cui le relative istanze sono state presentate, mentre, ai sensi del successivo articolo 5, sull'astensione e ricusazione dei giudici per i rimedi straordinari e dei giudici per la responsabilità civile decide il Collegio Garante della costituzionalità delle norme.

56. Con l'articolo 7 della legge 26 febbraio 2002 n. 36 (Revisione della Legge 8 luglio 1974 n. 59) è stato inoltre istituito il Collegio Garante della Costituzionalità delle norme. A tale organo è deferita la competenza a decidere sull'ammissibilità dei referendum, di cui si è già parlato in precedenza, sui conflitti tra organi costituzionali, sul Sindacato della Reggenza nonché a verificare la legittimità costituzionale delle norme.

57. La verifica può avvenire in via diretta ovvero in via incidentale nell'ambito di giudizi pendenti dinanzi agli organi giudiziari: nel primo caso può essere richiesta da almeno venti consiglieri, dal Congresso di Stato (Governo), da cinque Giunte di Castello (organi locali)

nonché da un numero di elettori rappresentanti almeno l'1,5% del corpo elettorale quale risultante dall'ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali, nel secondo invece l'istanza è formulata dalle parti in causa, dal Procuratore del Fisco ovvero d'ufficio dal Giudice con apposita ordinanza.

La decisione di accoglimento o di rigetto, adottate dal Collegio Garante a conclusione del procedimento di cui alla legge 25 aprile 2003 n. 55, sono immediatamente notificate ai ricorrenti e alle parti interessate e trasmesse alla Reggenza che provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio Grande e Generale.

58. L'effetto di annullamento delle decisioni d'incostituzionalità, fermo restando il valore di giudicato immediato fra le parti, è deferito di sei mesi, termine entro il quale il Consiglio Grande e Generale può legiferare sulla materia in conformità alle decisioni di incostituzionalità.

Analisi

PARTE I

Articolo 1

Comma 1

59. L'articolo 2 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese espressamente sancisce che la sovranità della Repubblica risiede nel popolo che la esercita nelle forme statutarie della democrazia rappresentativa nonché nelle altre forme della democrazia diretta. Con tale affermazione di principio, sancita a livello costituzionale, il legislatore sammarinese ha inteso attribuire un ruolo primario al corpo elettorale giacché è allo stesso attribuito il compito di concorrere in maniera diretta allo sviluppo politico, sociale ed economico del paese, compito che si estrinseca attraverso la nomina dei membri del Consiglio Grande e Generale (Parlamento), attraverso gli altri istituti di democrazia diretta quale il referendum, l'iniziativa legislativa popolare e il diritto di petizione popolare per la cui trattazione si rimanda a quanto detto nella Parte prima.

Comma 2

60. La Repubblica di San Marino riconosce il diritto delle persone di disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali in conformità a quanto stabilito dalle norme interne e dalle norme dei trattati internazionali cui la medesima Repubblica abbia aderito.

Comma 3

61. La Repubblica di San Marino non è responsabile dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria.

PARTE II

Articolo 2

Comma 1

62. L'articolo 4 della Dichiarazione dei diritti dispone che "Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose. Tutti i cittadini hanno diritto di accesso ai pubblici uffici ed alle cariche elettive, secondo le modalità stabilite dalla legge...".

63. Il principio sopra enunciato si arricchisce ulteriormente per effetto del novellato articolo 1 della Dichiarazione dei Diritti, con cui la Repubblica di San Marino si è impegnata a riconoscere, garantire ed attuare i diritti e le libertà fondamentali enunciate dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché a ritenere parte integrante del proprio ordinamento gli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell'uomo, attribuendo agli stessi il valore di norma sovraordinata rispetto alle norme interne con cui contrastino.

64. La Dichiarazione dei diritti procede poi all'enunciazione dei seguenti diritti e delle libertà fondamentali:

articolo 5 – inviolabilità dei diritti della persona umana;

articolo 6 – libertà civili e politiche fra cui la libertà della persona, di dimora ed espatrio, di riunione ed associazione, di manifestazione del pensiero, di coscienza e di culto, segretezza delle comunicazioni in qualsiasi modo esse avvengano, libertà dell'arte, della scienza e dell'insegnamento, diritto allo studio libero e gratuito;

articolo 7 – diritto di elettorato attivo e passivo, suffragio universale, segreto e diretto;

articolo 8 – diritto di associazione con metodo democratico in partiti politici ed in sindacati;

articolo 9 – diritto al lavoro e alla sicurezza sociale;

articolo 10 - diritto di proprietà e libertà di iniziativa economica;

articolo 12 - tutela dell'istituto familiare, fondato sull'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi;

Articolo 15 – tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi. Diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento. Le pene umane e rieducative possono essere irrogate solo dal giudice preconstituito dalla legge e solo in base a norme non retroattive. Presunzione di innocenza dell'imputato fino al sopraggiungere di sentenza definitiva.

Comma 2

65. L'affermazione del principio di uguaglianza degli individui dinanzi alla legge e della pari tutela nel godimento dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciute dalla legge non trova nella Repubblica di San Marino una mera enunciazione di principio giacché, ai sensi dell'ultimo

comma dell'articolo 4 sopra menzionato, la medesima Repubblica si impegna a promuovere le condizioni per l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita economica e sociale del Paese.

66. In effetti i diritti e libertà fondamentali sanciti a livello costituzionale trovano attuazione attraverso numerose leggi di settore che ad essi si uniformano, pena la possibilità di sollevare, con le forme e modalità già illustrati nella prima parte, il sindacato di legittimità costituzionale.

Comma 3

67. Per assicurare i diritti umani e politici, riconosciuti in primis dalla Dichiarazione dei diritti e conseguentemente dalle norme di attuazione, nei confronti di altri consociati o delle pubbliche autorità, l'ordinamento sammarinese ammette una triplice forma di tutela.

68. Nel caso in cui i diritti sopra indicati siano oggetto di turbativa da parte di terzi è infatti prevista dapprima la tutela in sede penale, che è rimessa all'esercizio dell'Autorità Giudiziaria e non subordinata, di regola, alla querela del soggetto leso né esclusa dal consenso dell'avente diritto; la tutela può, in secondo luogo, realizzarsi attraverso l'esercizio di apposita azione civile volta al risarcimento del danno derivante dalla lesione del diritto fondamentale. Nel caso invece in cui la limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali sia procurata da un atto illegittimo della Pubblica Amministrazione, cui è affidato il compito di determinare in concreto i limiti dei diritti stessi, è ammesso ricorso avanti agli organi della giurisdizione amministrativa.

69. In tutti i casi sopra descritti, la disciplina del procedimento penale, le norme processuali civili nonché la legge che regola il funzionamento del giudizio amministrativo, individuano il procedimento atto a garantire la conclusione, mediante l'adozione di un'apposita pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, del giudizio promosso a seguito della violazione di un diritto e di una libertà fondamentale.

70. L'articolo 9 della legge 30 ottobre 2003 n. 144 disciplina inoltre la responsabilità civile dei magistrati, già prevista nella precedente legge sull'ordinamento giudiziario, ipotesi volta a sanzionare i comportamenti, dolosi o colposi posti in essere dai magistrati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, che abbiano cagionato danni a privati. L'articolo in questione infatti consente al privato di promuovere apposita azione civile nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento dei danni sofferti a seguito di provvedimento adottato dall'Autorità Giudiziaria per dolo, colpa grave e diniego di giustizia.

71. Al fine tuttavia di evitare che la delicata funzione giurisdizionale possa essere compromessa da pretestuose domande di risarcimento, il legislatore ha specificatamente tipizzato i presupposti dell'azione: l'articolo sopra citato individua infatti nel diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine concesso a tal fine dalla legge, sia ulteriormente spirato il termine di 60 giorni concessi al magistrato a seguito della nuova richiesta di provvedimento presentata dalla parte interessata.

72. Costituiscono colpa grave invece (a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, (b) l'affermazione o negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa o accertata dagli atti processuali ed

infine (c) l'emissione di un provvedimento concernente la libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge o privo di motivazione.

73. Per effetto dell'adesione della Repubblica di San Marino alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, viene altresì riconosciuta ai soggetti lesi in un proprio diritto o libertà fondamentale di poter esperire, una volta esauriti tutti i rimedi giurisdizionali nazionali, ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

74. A tal proposito si evidenzia che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 giugno 2003 n. 89 che reca "Provvedimenti in materia di processo penale – Modifiche alla legge 24 febbraio 2000 n. 20" è stata introdotta la possibilità di promuovere un giudizio di revisione avverso sentenze penali passate in giudicato, oltre che nei casi già ammessi dalla legge 20/2000, anche qualora la Corte Europea dei diritti dell'uomo abbia dichiarato che tale sentenza è stata pronunciata in violazione dei principi e libertà sancite dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed i gravi effetti negativi ad essa conseguenti possano essere rimossi esclusivamente con tale strumento giudiziario straordinario.

Articolo 3

75. La parità giuridica fra uomo e donna è espressamente riconosciuta dall'articolo 4 della Dichiarazione dei diritti che pone il divieto di operare discriminazioni fra gli individui in ragione dell'appartenenza ad un determinato sesso.

Tale affermazione è stata poi tradotta più nel dettaglio in numerose leggi che regolamentano i più disparati settori della vita quotidiana quale ad esempio in campo politico ed elettorale, lavorativo e scolastico.

76. Preme inoltre rilevare come la Repubblica abbia aderito a numerose convenzioni internazionali quali ad esempio la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro la donna, le Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 100 relativa alla parità di remunerazione fra la manodopera maschile e quella femminile per uno stesso lavoro, n. 103 sulla protezione della maternità, n. 156 concernente l'eguaglianza di opportunità e di trattamento per i lavoratori dei due sessi. I trattati internazionali sopra menzionati, per effetto del novellato articolo 1 della Dichiarazione dei diritti, sono parte integrante dell'ordinamento sammarinese e prevalgono, in caso di contrasto, sulle norme interne.

Articolo 4

Comma 1

77. L'unica deroga prevista dalla Dichiarazione dei diritti al godimento dei diritti civili e politici è contenuta nell'articolo 6 il quale dispone: " La Repubblica riconosce a tutti le libertà civili e politiche... La legge potrà limitare l'esercizio di tali diritti solo in casi eccezionali per gravi motivi di ordine e di interesse pubblico" .

78. La limitazione all'esercizio dei diritti e delle libertà è pertanto ammessa per circostanze eccezionali e particolarmente gravi, legati a fatti contingenti o a situazioni di carattere soggettivo

(ad esempio misfatti particolarmente odiosi per una sana convivenza civile) in presenza dei quali il legislatore impone l'adozione di provvedimenti restrittivi intesi a ristabilire l'equilibrio sconvolto.

Articolo 5

79. Non sono ammesse altre limitazioni se non quelle espressamente riconosciute dal sopra menzionato articolo 6 della Dichiarazione dei diritti.

PARTE III

Articolo 6

Comma 1

80. Essendo attinente alla persona umana, il diritto alla vita riceve tutela da una molteplicità di norme di natura pubblicistica fra le quali spiccano, in particolare, le disposizioni contenute nella Dichiarazione dei diritti e nel codice penale. L'articolo 5 della Dichiarazione dei diritti sancisce infatti l'invulnerabilità dei diritti della persona umana, attribuendo pertanto agli stessi una posizione prioritaria rispetto agli altri diritti riconosciuti nella medesima carta costituzionale. Preme inoltre rilevare come tale diritto sia tutelato in via indiretta mediante la previsione di un sistema punitivo che, ai sensi dell'articolo 15, quarto comma, della Dichiarazione dei Diritti, ammette le sole pene umane e rieducative, con esclusione quindi della pena di morte e della pena dell'ergastolo, e in via diretta con le disposizioni del codice penale intese a reprimere i reati contro la vita e l'incolumità personale. A tal proposito si rileva come negli articoli 150 e seguenti del c.p. il diritto alla vita trova tutela sia con riferimento alla persona già nata (attraverso il reato di omicidio e lesione, nella forma dolosa e colposa, l'infanticidio per motivi d'onore o di pietà, l'istigazione o aiuto al suicidio, le percosse) sia anche al nascituro (si veda ad esempio il reato di aborto, aborto per motivi d'onore).

Comma 2

81. Come già anticipato in precedenza, il legislatore sammarinese, riconoscendogli il carattere dell'intangibilità, ha posto al di sopra della potestà punitiva dello Stato il bene primario della vita umana escludendo la pena capitale dal novero delle sanzioni penali. Deve altresì aggiungersi che il codice penale sammarinese non contempla neppure la prigionia a vita in quanto priva di ogni speranza di restituzione alla libertà e di reinserimento sociale del condannato e, perciò, contraria alla finalità rieducativa di cui all'articolo 15 della Dichiarazione dei diritti.

Comma 3

82. La Repubblica di San Marino ha ratificato la Convenzione sulla proibizione, lo sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione nonché la Convenzione sulla proibizione dell'utilizzo, dello stoccaggio, della produzione e del trasferimento delle mine antiuomo e loro distruzione.

Commi 4, 5 e 6

83. Come già anticipato, l'impianto sanzionatorio penale della Repubblica di San Marino non contempla per nessun reato la pena capitale. Preme tuttavia rilevare, ad abundantiam, che il codice penale sammarinese prevede comunque sia l'istituto della amnistia che della grazia: l'articolo 52 del codice medesimo classifica infatti l'amnistia, intervenuta prima della sentenza di condanna, quale atto di clemenza generale con il quale lo Stato, per mezzo di una decisione rimessa al Consiglio Grande e Generale (Parlamento), rinuncia all'esercizio della potestà punitiva determinando in tal modo l'estinzione del reato. Il successivo articolo 112 prevede invece, quale causa di estinzione della pena, l'amnistia, se intervenuta dopo una sentenza irrevocabile di condanna, la grazia e l'indulto.

Questi ultimi due istituti, anch'essi rimessi alla competenza del Consiglio Grande e Generale, rappresentano un atto di clemenza, rispettivamente a carattere particolare o generale, attraverso cui la pena viene in tutto o in parte condonata o commutata in altra di specie diversa.

Articolo 7

84. L'articolo 15 della Dichiarazione dei diritti, dopo aver garantito la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi davanti agli organi della giurisdizione ordinaria, amministrativa e dinanzi al Collegio Garante della Costituzionalità delle norme, ed affermato il diritto di difesa in ogni fase e grado del procedimento giudiziario, ammette quale sistema punitivo solo quello costituito da pene umane e rieducative applicate da un giudice precostituito per legge.

85. Preme inoltre evidenziare che la Repubblica di San Marino ha ratificato la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i cui articoli 3 e 4 escludono categoricamente l'assoggettamento a tortura, schiavitù, trattamenti inumani e degradanti, nonché la Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamento inumani e degradanti (Decreti 19 novembre 1996 n. 136 e n. 137).

86. Per quanto attiene ai trattamenti medici, si rileva che, conformemente al principio di inviolabilità dei diritti della persona, sancito a livello costituzionale, la Repubblica di San Marino ha ratificato, con decreto 26 febbraio 1998 n. 45, la Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano al riguardo delle applicazioni della biologia e della medicina nonché la Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina (Decreto 26 febbraio 1998 n. 45).

87. Con legge 28 aprile 1989 n. 43 è stata inoltre introdotta la Carta dei diritti e dei doveri del malato il cui articolo 1 prevede il diritto del cittadino di esprimere il proprio consenso preventivo al trattamento sanitario, salva la possibilità per il personale medico, in casi di urgenza ed evidente necessità, di procedere anche in assenza del stesso consenso, e il diritto di non subire sperimentazioni o ricerche senza il proprio esplicito consenso, revocabile in ogni momento.

88. Preme altresì rilevare come, con legge 23 maggio 1995 n. 69, al fine di garantire la salute del singolo e dell'intera collettività, è stata introdotta la disciplina delle vaccinazioni. La legge in questione, dopo aver distinto le vaccinazioni in obbligatorie e raccomandate e regolamentato le modalità per il loro espletamento, prevede la possibilità di esonero da quelle obbligatorie nel

caso in cui il vaccinando sia affetto da patologie che potrebbero risultare incompatibili con la pratica vaccinale.

Relativamente alle vaccinazioni obbligatorie, l'articolo 3 della legge in esame prevede inoltre il diritto di obiezione del vaccinando o, nel caso in cui questi sia un minore, dell'esercente la potestà: tale diritto, esercitabile solo a seguito di apposita istanza agli organi sanitari, è tuttavia subordinato ad una dichiarazione, con cui l'obiettore, attesta di aver ricevuto dagli organi sanitari ogni utile ed esaustiva informazione sull'importanza della pratica vaccinale, e alla previa stipulazione di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni da contagio.

Articolo 8

89. Oltre alla Convenzione Europea sulla Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali e la Convenzione Europea per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumano o Degradanti, di cui sopra, la Repubblica di San Marino ha ratificato la Convenzione Supplementare sull'Abolizione della Schiavitù, il Commercio di Schiavi e le Istituzioni e le Pratiche Simili alla Schiavitù (Decreto n. 27 del 23 giugno 1967) e la Convenzione dell'ILO n. 182 (1999) sulla Proibizione e l'Immediata Azione per l' Eliminazione delle Peggiori Forme di Lavoro Minorile (Decreto n. 19 del 23 febbraio 2000).

90. Ai sensi dell'articolo 1 della Dichiarazione, tali Convenzioni, così come qualsiasi altro trattato internazionale sui diritti umani e le libertà fondamentali, costituisce una parte integrante del sistema giudiziario sammarinese e prevale sulle norme interne in caso di contrasto.

91. Le disposizioni contenute in tali convenzioni sono accompagnate da quelle previste dal Codice Penale: l'articolo 167 riconosce come reato la riduzione in schiavitù, l'articolo 168 il commercio o il traffico di schiavi, l'articolo 169 il sequestro di persona, l'articolo 179 la violenza privata, l'articolo 171 la violazione della libertà sessuale, l'articolo 173 gli atti di libidine su minori o incapaci consenzienti, l'articolo 174 la molestia sessuale, l'articolo 176 il sequestro di persone ai fini di libidine, l'articolo 177 la corruzione di minori. Tali disposizioni sono state ulteriormente integrate dalla Legge n. 61 del 30 aprile 2002, la Legge per la Repressione dello Sfruttamento Sessuale dei Minori, che ha introdotto gli articoli 177 *bis*, 177 *ter* e 177 *quater*.

92. Senza il pregiudizio delle disposizioni penali in vigore, l'articolo 177 *bis* considera lo sfruttamento della prostituzione minorile un crimine e punisce chiunque compia atti sessuali con un minore di anni 18 in cambio di denaro o di altra utilità economica. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore di anni 14, o di anni 18 se affetto da disabilità fisica o mentale.

93. L'articolo 177 *ter* considera reato la pornografia minorile. Tale crimine è definito con un'accezione ampia e vi rientra non solo lo sfruttamento di minori di anni 18 al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico che rappresenta minori in atti sessuali espliciti con finalità di incitamento sessuale, ma anche il commercio, la fornitura, dietro pagamento o a titolo gratuito, la divulgazione, la distribuzione, la circolazione e la pubblicità, anche attraverso le telecomunicazioni, di tale materiale pornografico e la divulgazione di informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori.

94. L'articolo 177 *quater* punisce chiunque organizzi, promuova o pubblicizzi viaggi, incontri, e trasferimenti all'estero finalizzati ad agevolare lo svolgimento di attività sessuali menzionate negli articoli precedenti.

Articolo 9

Comma 1

95. La libertà personale è riconosciuta espressamente dall'Articolo 6 della Dichiarazione e costituisce il presupposto logico e giuridico di tutte le libertà enunciate nella stessa Dichiarazione. L'articolo 6, comma 1, affermando che “[...] La legge potrà limitare l'esercizio di tali diritti solo in casi eccezionali per bravi motivi di ordine e di interesse pubblico”, conferisce al potere legislativo, attraverso una riserva legale specifica, il compito di determinare i termini e le circostanze per cui si possa legittimamente limitare la libertà personale.

Commi 2 e 3

96. Nel sistema legale sammarinese, le restrizioni alla libertà personale sono misure cauteri che comportano la privazione della libertà di cui agli articoli 53 e 54 dal Codice di Procedura Penale come emendato dalla Legge n. 9 del 2 febbraio 1994. Le misure cautelari sono generalmente regolate dai principi di legalità, assoluta necessità, e proporzionalità della misura al reato commesso.

97. L'articolo 14 della Legge stabilisce che le misure che comportano la privazione della libertà includano la detenzione cautelare in carcere o in un luogo di cura, gli arresti domiciliari, l'obbligo o il divieto di soggiorno nel territorio della Repubblica o in una parte di esso, e il divieto di espatrio. Nessuno può essere sottoposto a misure di coercizione personale in assenza di adeguati elementi probatori che facciano ritenere l'imputato responsabile dei fatti per cui si procede, e che tali fatti costituiscano un reato per cui la legge prevede l'adozione di tali misure. Le misure di coercizione sono disposte dall'Autorità giudiziaria che procede solo se vi sia pericolo di inquinamento delle prove, fuga dell'imputato o vi siano esigenze di tutela della comunità.

98. Con riferimento alla carcerazione cautelare, l'articolo 15 della Legge di cui sopra, prevede che tale misura “può essere ordinata nei seguenti casi: 1) se il reato per cui si procede è punito con la prigionia di primo grado o vi sia il pericolo di inquinamento delle prove, di occultamento del reato o di sottrazione all'esecuzione della pena; 2) se il reato per cui si procede è punito con la prigionia non inferiore al secondo grado e quando ogni altra misura risulti insufficiente”.

99. Tra le esigenze di ordine pubblico che, in particolari circostanze, possono comportare restrizioni alla libertà personale vi sono il fermo ed il trattenimento da parte della Polizia Giudiziaria. A questo riguardo, la Legge n. 20 del 24 febbraio 2000 riconosce – nei casi in cui la carcerazione preventiva è applicabile – la possibilità di arrestare chiunque venga sorpreso nell'atto di commettere un reato punibile con la detenzione, nel rispetto dei diritti della persona. Questa possibilità diventa un obbligo nel caso di reato punibile con la prigionia non inferiore al terzo grado.

100. Oltre a questi casi, la Polizia può fermare e trattenere il sospettato di un reato punibile con la prigionia quando vi sia pericolo di fuga, per esigenze di indagini o di tutela della collettività. La Polizia deve redigere un verbale ed informare l'interessato e il suo Difensore di fiducia.

101. Le comunicazioni del fermo e dell'arresto devono essere trasmesse al Tribunale Commissariale entro 48 ore. Nelle successive 96 ore, il Tribunale Commissariale dovrà ordinare il rilascio o adottare una delle misure di sicurezza prevista dal Codice di Procedura Penale, a pena di decadenza del fermo.

102. L'adozione di una di queste misure cautelari deve rispettare totalmente il diritto dell'imputato, ovvero il diritto ad essere assistito da un avvocato da lui nominato o, altrimenti, da un avvocato d'ufficio.

103. Ai sensi della Legge n. 86 del 11 dicembre 1974, i difensori hanno il diritto di essere presenti agli interrogatori e ai confronti che coinvolgono l'imputato e di assistere agli esperimenti, agli accessi giudiziari, alle ricognizioni personali e reali. A questo riguardo, l'Autorità Giudiziaria deve dare avviso ai difensori del tempo e del luogo fissato per l'espletamento degli atti con qualsiasi mezzo ed almeno 24 ore prima.

104. L'articolo 229 del Codice di Procedura Penale, come emendato dalla Legge n. 9 del 2 febbraio 1994, prescrive a pena di nullità qualsiasi atto procedurale che abbia violato i diritti sopra-menzionati. Ci si può appellare contro le misure di coercizione personale o patrimoniale davanti al Giudice delle Appellazioni Penali e, in ultima istanza, davanti al Giudice per la Terza Istanza.

Comma 5

105. Per quanto concerne il diritto ad un equo indennizzo per le vittime di arresto o detenzione illegale, si rinvia a quanto stabilito sulla responsabilità civile dei Magistrati ai sensi dell'articolo 2 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici.

Articolo 10

Comma 1

106. Ai sensi dell'articolo 15 della Dichiarazione, l'Articolo 1 della Legge n. 44 del 29 aprile 1997 (Legge sull'Ordinamento Penitenziario) prevede che il trattamento penitenziario debba essere conforme ad umanità e assicurare il rispetto della dignità del detenuto. Lo stesso articolo stabilisce che il trattamento deve essere improntato ad assoluta imparzialità, ovvero senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose ed essere finalizzato al reinserimento sociale del detenuto.

Comma 2

107. Ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 44 del 29 aprile 1997, il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. A questo riguardo, il personale sanitario competente, dopo aver valutato la personalità del detenuto per rilevare le sue carenze psico-fisiche o le cause di disadattamento sociale, stabilisce uno specifico programma in merito al trattamento rieducativo da effettuare che può essere modificato e integrato in base alle esigenze.

108. A questo riguardo, l'articolo 11 prevede che l'assegnazione dei detenuti nelle celle debba essere disposto considerando la possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e l'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. Secondo lo stesso articolo, i detenuti al di sotto dei 25 anni devono essere separati dagli adulti. Ugualmente, devono esserci celle separate per uomini e donne.

Comma 3

109. Per permettere la rieducazione dei detenuti ed il loro reinserimento sociale, l'articolo 13 prevede la partecipazione di privati, istituzioni e associazioni, sia pubbliche che private. Inoltre, stabilisce che con l'autorizzazione precedente e in ottemperanza alle direttive del Giudice dell'Esecuzione, responsabile dell'esecuzione delle sentenze e sentito il responsabile del carcere, sono ammessi a frequentare l'istituto penitenziario tutti coloro che sono coinvolti direttamente nel programma rieducativo.

Articolo 11

110. Nella Repubblica di San Marino chi non paga un' obbligazione pecuniaria non è punito con la prigionia.

Articolo 12

Comma 1

111. La libertà di domicilio, garantita dall'articolo 6 della Dichiarazione, tutela gli interessi specifici delle persone nel prevenire qualsiasi intrusione nelle loro abitazioni private. Si deve notare che la difesa costituzionale di questa libertà non coincide con quella civile, che comprende qualsiasi abitazione privata, anche temporanea, in cui una persona conduce la propria attività.

Comma 2

112. Il diritto di dimora e di espatrio, garantiti dall'articolo 6 della Dichiarazione, comprendono la libertà di movimento sull'intero territorio nazionale, sia a piedi che su veicolo, la libertà di fissare la propria residenza in qualsiasi parte del territorio nazionale, la libertà di espatriare, sia temporaneamente che definitivamente, e di entrare nuovamente nel territorio nazionale.

Comma 3

113. Sono previste restrizioni a questo diritto dai regolamenti relativi alle ispezioni, perquisizioni e sequestri contenuti nel Codice di Procedura Penale. A questo riguardo, l'Articolo 74 del Codice di Procedura Penale stabilisce che la perquisizione reale al domicilio dell'imputato o di un'altra persona debba essere disposto per iscritto dal Giudice Inquirente. L'atto di perquisizione deve indicare tutte le cautele da usarsi, delle quali è responsabile il Capo della forza.

114. Anche il sequestro del corpo del reato deve essere ordinato dal Giudice Inquirente. L'articolo 18 della Legge n. 9 del 2 febbraio 1994 stabilisce che "in caso di necessità e urgenza, gli appartenenti alle forze di polizia possono procedere al sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti, trasmettendo entro 48 ore il relativo verbale al Commissario della Legge che, se ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive 96 ore, a pena di decadenza della misura." È possibile per l'imputato appellarsi contro tutte le misure di coercizione patrimoniale, relative a sequestri o alla loro conferma, presentandosi davanti al Giudice delle Appellazioni Penali o, in ultima istanza, al Giudice per la Terza Istanza.

115. Ulteriori restrizioni al diritto di dimora ed espatrio sono previste dalle leggi, regolamenti e ordini in materia di circolazione stradale (Legge n. 24 del 28 febbraio 1996) ed il rilascio di patenti di guida per motoveicoli (Legge n. 106 del 20 settembre 1985).

116. Il diritto di dimora è ulteriormente limitato dalle disposizioni riguardanti il soggiorno di cittadini stranieri nel territorio della Repubblica. Tali disposizioni sono giustificate dalle dimensioni ridotte del Paese. La Legge n. 23 del 4 agosto 1927, emendata dalla Legge n. 22 del 24 febbraio 2000, dichiara che chiunque cittadino straniero può entrare e circolare liberamente all'interno del territorio nazionale. Tuttavia, per coloro che desiderano risiedere nella Repubblica, è necessario che siano in possesso di un permesso di soggiorno.

117. La Legge n. 95 del 4 settembre 1997 e i successivi regolamenti attuativi hanno emendato le disposizioni vigenti in passato per la concessione dei permessi di soggiorno e delle residenze ai cittadini non sammarinesi. I permessi di soggiorno sono rilasciati qualora vi siano particolari condizioni, quali rapporti d'affari o di lavoro, per ragioni di studio, cure o assistenza medica, motivi familiari, turismo e religione. La residenza è concessa dalla Gendarmeria a cittadini stranieri, a cui è rilasciato un permesso di soggiorno ordinario o speciale da almeno cinque anni, purché la dimora in Repubblica non abbia subito interruzioni ed il richiedente non sia coinvolto in procedimenti penali per gravi reati, non sia stato condannato precedentemente e non vi siano importanti ragioni di ordine pubblico.

118. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 114 del 30 novembre 2000 (Legge sulla Cittadinanza), la condizione dei cinque anni di cui sopra non si applica ai coniugi stranieri di cittadini sammarinesi, a cui è concesso un permesso di soggiorno su richiesta presentata all'Ufficio di Stato Civile.

119. Procedimenti penali pendenti, precedenti penali per gravi reati, ed importanti ragioni di ordine pubblico determinano la mancata concessione o revoca dei permessi di soggiorno o delle residenze. Ai sensi della Legge n. 22 del 24 febbraio 2000, le autorità di polizia possono ordinare allo straniero non residente ovvero privo del permesso di soggiorno di lasciare immediatamente o entro congruo termine il territorio della Repubblica per motivi di prevenzione di reati,

sicurezza o ordine pubblico. Tale disposizione deve essere comunicata al Commissario della Legge che, se ne ricorrono i presupposti, la conferma entro le successive 96 ore. È possibile proporre ricorso contro tale misura entro il termine di 10 giorni dalla notifica al Giudice Amministrativo d'Appello.

120. Si deve altresì notare, ai sensi della Legge n. 79 del 16 giugno 2004, che l'espatrio è subordinato al rilascio di un passaporto da parte dei Capitani Reggenti e il Segretario di Stato per gli Affari Esteri ai cittadini sammarinesi e ai residenti apolidi. L'articolo 5 della Legge elenca i casi in cui un passaporto non può essere rilasciato.

Articolo 13

121. L'espulsione di cittadini stranieri dal territorio della Repubblica è una misura di sicurezza prevista nell'articolo 127 del Codice Penale ed è applicata dal Giudice con la sentenza di condanna o proscioglimento. È possibile ricorrere contro tale decisione secondo i termini sopra descritti. L'articolo 14 della Legge n. 9 del 2 febbraio 1994 prevede tra le misure coercitive anche l'obbligo o il divieto di soggiorno nel territorio della Repubblica o in una parte di esso, ed il divieto di espatrio. Queste misure coercitive sono adottate dall'Autorità Giudiziaria sulla base di adeguati e seri elementi probatori di colpevolezza, purché vi sia il pericolo di inquinamento delle prove o gravi esigenze di tutela della collettività. È possibile ricorrere contro tali misure al Giudice delle Appellazioni Penali.

Articolo 14

Commi 1, 2, 3, 4 e 5

122. Il principio di uguaglianza è sancito dall'articolo 4 della Dichiarazione, il cui ultimo comma afferma che la Repubblica deve garantire pari dignità sociale e eguale protezione dei diritti e delle libertà. L'articolo 15, inoltre, stabilisce che: "È garantita la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi davanti agli organi della giurisdizione ordinaria, amministrativa e dinanzi Collegio Garante della costituzionalità delle norme. Il diritto di difesa è tutelato in ogni fase del procedimento giudiziario. La legge assicura la speditezza, la economicità, la pubblicità e la indipendenza dei giudizi. Le pene umane e rieducative possono essere irrogate solo dal giudice preconstituito per legge, in base a norme non retroattive. La loro applicazione non retroattiva è prevista solo nel caso in cui siano più favorevoli. L'imputato non è considerato colpevole fino alla sentenza definitiva di condanna. Ogni forma di limitazione di libertà personale, anche in sede cautelare, è ammessa soltanto in base alla legge."

123. Nella Repubblica di San Marino si avvia un procedimento penale in seguito ad una denuncia effettuata da una parte, o un cittadino sammarinese o un cittadino straniero, contro un'altra parte che presumibilmente ha leso un diritto del denunciante.

124. Il processo civile si basa su norme statutarie (in particolare la Legge n. 55 del 17 giugno 1994) e consuetudinarie. Si tratta di un processo scritto, retto dai principi dell'uguaglianza delle parti, del contraddittorio e della imparzialità del giudice, al quale sono affidati solo compiti di regolazione dell'iter processuale e non poteri di impulso. Sono infatti le parti a determinare, attraverso la domanda introduttiva del giudizio, l'ambito e l'oggetto del giudizio medesimo

nonché a fornire al giudice, attraverso documenti, perizie, testimonianze, gli elementi probatori dei fatti posti a sostegno delle rispettive domande; sarà poi il giudice, accertata l'esistenza del diritto e la lesione dello stesso ad opera di controparte, ed applicate le norme al caso da decidere, a pronunciare la condanna di questi al risarcimento dei danni, all'esecuzione dell'obbligazione rimasta inadempita, o ad adottare i provvedimenti richiesti dalla parti in relazione alle diverse ipotesi di causa. La decisione adottata dall'Autorità Giudiziaria è suscettibile di impugnazione dinanzi al Giudice d' Appello secondo le modalità e forme già illustrate nella parte introduttiva del presente rapporto.

125. Il rito penale è invece fissato dal Codice di Procedura Penale entrato in vigore nel 1878 e dall'impianto squisitamente inquisitorio. Le successive leggi, più specificatamente la Legge n. 43 del 18 ottobre 1963, la Legge n. 86 del 11 dicembre 1974 e la legge n. 9 del 2 febbraio 1994, la Dichiarazione e le convenzioni internazionali sui diritti umani che sono state ratificate, hanno apportato alcuni cambiamenti a questa procedura per promuovere la tutela e la protezione dei diritti umani e dei principi fondamentali.

126. Il processo penale si suddivide nella fase istruttoria e dibattimentale. Le indagini preliminari, condotte da un Commissario della Legge che esercita funzioni inquirenti, consistono di una ricerca diligente e scrupolosa avviata dalla Autorità Giudiziaria una volta che le è pervenuta la *notitia criminis*, allo scopo di stabilire l'autore del reato (articolo 20 del Codice di Procedura Penale). L'imputato deve essere interrogato, con l'assistenza di un difensore di fiducia, o in mancanza di questo, di un difensore d'ufficio, nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro le 24 ore dall'arresto.

127. L'articolo 13 della Legge n. 86 dell'11 dicembre 1974 stabilisce che, "negli atti compiuti dal Giudice, i difensori delle parti hanno diritto, in materia di perizie, a vedersi notificato il provvedimento di nomina del perito e la formulazione dei quesiti, con termine fino al giorno di inizio delle operazioni peritali per presentare osservazioni e quesiti aggiuntivi; a vedersi assegnare un termine contestuale per nominare un consulente di parte; le parti e i relativi difensori hanno altresì diritto di essere presenti ogni volta che il perito sia chiamato a compiere operazioni peritali dinanzi al Giudice ovvero quando sia sentito a chiarimento. I difensori hanno altresì diritto di presenziare all'interrogatorio dell'imputato, ai confronti a cui lo stesso sia chiamato, agli esperimenti, agli accessi giudiziali, alle ricognizioni personali e reali, con un diritto di preavviso di almeno 24 ore".

L'articolo 229 del Codice di Procedura Penale prescrive a pena di nullità qualsiasi atto procedurale che abbia violato i diritti sopra-illustrati. L'imputato ha inoltre diritto di indurre in qualsiasi stato del processo, testimoni a difesa ed ogni altra prova che ritenga utile a dimostrare la propria estraneità ai fatti o ad attenuare le propria posizione.

128. Una volta terminata l'attività di assunzione delle prove, il Giudice Inquirente, se ritiene che le prove raccolte non siano sufficienti a contestare al prevenuto il reato, trasmette il fascicolo al Procuratore del Fisco per avere il suo parere e, nel caso in cui anche questi ritenga non potersi far luogo a contestazione del reato, il Giudice con decreto dispone l'archiviazione. Nel caso in cui vi siano invece gli estremi per la contestazione, il Giudice Inquirente emette decreto di citazione con l'indicazione del fatto ascritto, con l'avvertenza che l'imputato deve farsi assistere da un difensore di fiducia o, in mancanza di esso, da uno nominato d'ufficio.

129. Durante la fase istruttoria, il Giudice Inquirente può adottare, qualora sussistano i presupposti, misure cautelari personali, di cui si è già ampiamente trattato in precedenza.

130. Il decreto di citazione a giudizio conclude la fase istruttoria. La successiva fase dibattimentale, caratterizzata dalla pubblicità ed oralità, è assegnata ad un Commissario della Legge diverso da quello Inquirente. Dopo aver nuovamente sentito in una pubblica udienza i testimoni, il Procuratore del Fisco, che sostiene le ragioni dell'accusa, e, dopo di lui, il difensore dell'imputato espongono le proprie requisitorie.

131. In seguito, il Commissario della Legge si ritira in camera di consiglio e formula la sentenza, che viene letta nella sala delle udienze. Con la lettura del dispositivo, la sentenza si ha per pubblicata mentre la sua motivazione deve essere depositata in Cancelleria entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.

132. Il condannato ha diritto di impugnare la sentenza avanti al Giudice delle Appellazioni Penali che ha piena cognizione del giudizio limitatamente ai punti ai quali si riferiscono i motivi di gravame. L'articolo 196 del Codice di Procedura Penale dispone tuttavia il divieto della *reformatio in peius* ovvero il divieto per il Giudice, qualora l'appello sia stato introdotto dall'imputato, di infliggere una pena più grave e di revocare i benefici in precedenza concessi.

133. In caso di appello, il fascicolo viene trasmesso dal Commissario della Legge al Giudice delle Appellazioni Penali che emette decreto di citazione a comparire ad una pubblica udienza per la discussione del processo, decreto da notificarsi a tutte le parti private, oltre a quelle appellanti, ai loro difensori ed al Procuratore del Fisco almeno 30 giorni prima della data fissata per la pubblica udienza.

134. Accertata la regolare costituzione delle parti, prendono la parola nell'ordine il difensore della parte civile, il Procuratore del Fisco e il difensore dell'imputato; conclusa la discussione, il Giudice d'Appello legge il dispositivo della sentenza ovvero si riserva di depositare la sentenza entro tre mesi, completa del dispositivo e della motivazione del verdetto.

135. La sentenza del Giudice d'Appello è definitiva, in quanto avverso la stessa non sono ammessi ordinari mezzi di gravame. Solo con la condanna definitiva l'imputato è considerato colpevole ai sensi dell'articolo 15 della Dichiarazione.

136. Qualora tuttavia a seguito della condanna definitiva sopraggiungano nuovi elementi a favore dell'innocenza del condannato, quest'ultimo può richiedere, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 144 del 30 ottobre 2003, che la sentenza sia rivista da un Giudice per i rimedi straordinari.

137. Ai sensi della Legge n. 89 del 27 giugno 2003, il giudizio di revisione penale può essere promosso, oltre che in presenza di nuove prove, anche nel caso in cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo abbia dichiarato che la sentenza penale nazionale sia stata adottata in violazione dei principi enunciati dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali e i relativi Protocolli e che i gravi effetti negativi ad essa conseguenti possano essere rimossi esclusivamente attraverso il rimedio giudiziario straordinario.

138. Le funzioni di Giudice dell'esecuzione penale sono affidate ad un Commissario della Legge, i cui provvedimenti sono reclamabili dal condannato, o dal Procuratore del Fisco o da chiunque vi abbia un interesse.

139. Le udienze di discussione penali, come in precedenza rilevato, sono pubbliche: al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, l'Autorità Giudiziaria ha però facoltà di disporre l'udienza a porte chiuse, nel caso in cui lo esigano esigenze di morale, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale ovvero quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa.

Comma 6

140. Si vedano i commenti sull'articolo 2 del Patto.

Comma 7

141. Per quanto attiene all'affermazione del principio del *ne bis in idem* in campo penale si rileva che la Repubblica di San Marino ha ratificato la Convenzione europea sulla Validità Internazionale dei Giudizi Penali.

142. L'articolo 7 del Codice Penale prevede inoltre, per il caso di reati commessi all'estero in danno di cittadino sammarinese, l'improcedibilità quando concorra una delle seguenti condizioni: 1) il cittadino o lo straniero sia stato giudicato ed assolto all'estero; 2) l'autore del reato, condannato all'estero, abbia espiato interamente la pena inflitta con la sentenza di condanna, ancorché in misura inferiore a quella comminata dal codice sammarinese; 3) l'autore del reato, condannato all'estero, abbia espiato una parte della pena inflittagli con la sentenza di condanna, qualora detta parte equivalga alla totalità della pena comminata dal codice penale sammarinese.

Articolo 15

Commi 1 e 2

143. Il principio di irretroattività della legge penale è espressamente sancito dall'articolo 15, quarto comma, della Dichiarazione dei diritti nella parte in cui prevede che "Le pene umane e rieducative possono essere irrogate solo dal giudice precostituito per legge, in base a norme non retroattive. La loro applicazione retroattiva è prevista solo nel caso in cui siano più favorevoli" nonché dall'articolo 7 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, che è stata integrato nel sistema legislativo sammarinese, per effetto dell'articolo 1 della Dichiarazione.

144. Il principio di irretroattività è ulteriormente sancito dall'articolo 3 del Codice Penale che espressamente recita "Nessuno può essere punito per un fatto che al tempo in cui fu commesso non costituiva reato o con pena più grave di quella comminata dalla legge allora vigente. Ha effetto retroattivo la nuova disposizione legislativa che abolisce un fatto dal novero e se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Ha effetto retroattivo la nuova legge, le cui

disposizioni siano più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile; tuttavia il giudice, anche d'ufficio, riesamina le pene inflitte con la sentenza di condanna quando la nuova legge commina una pena inferiore di due gradi.”

Article 16

145. Secondo il diritto sammarinese, ogni individuo gode di capacità giuridica, ovvero è titolare di diritti e doveri. Tale capacità si acquista al momento della nascita e perdura fino alla morte dell'individuo.

146. A tal proposito la Legge n. 43 del 12 agosto 1946 (Legge sull'ordinamento dello stato civile) prescrive che la dichiarazione di nascita sia fatta all'Ufficiale di Stato Civile nei dieci giorni successivi alla nascita dal padre, dalla madre e da un loro procuratore speciale, ed, in loro mancanza, dal medico o da qualsiasi altra persona che abbia assistito al parto. L'atto di nascita deve indicare il luogo, il giorno ed ora della nascita, il sesso del bambino ed il nome che gli viene imposto; se il dichiarante non provvede a dare il nome, vi provvede l'Ufficiale di Stato Civile nei dieci giorni successivi alla nascita. In caso di figli di genitori sconosciuti, l'Ufficiale di Stato Civile impone agli stessi il cognome ed il nome.

147. Ai sensi dell'articolo 229 del Codice Penale è punito colui che sopprime lo stato civile di una persona omettendone la denuncia di nascita ovvero occultandone lo stato, quando essa sia iscritta nei registri dello stato civile.

148. Ai sensi dell'articolo 230 del Codice Penale è punita l'alterazione dello stato familiare di una persona ovvero chiunque, mediante supposizione di parto, sostituzione di infante o falsità nella formazione di un atto di nascita, attribuisce a taluno uno stato di filiazione inesistente o diverso da quello che la legge gli riconosce.

149. La capacità d'agire viene invece acquistata, ai sensi della Legge n. 15 del 25 giugno 1975, al compimento del diciottesimo anno di età, salve le deroghe espressamente previste per legge (si veda ad esempio il caso del sedicenne autorizzato a contrarre matrimonio).

150. Limitazioni e restrizioni al godimento dei diritti civili e politici sono ammesse solo in base alla legge e conseguono in particolare ad eventuali provvedimenti di interdizione o inabilitazione, il cui procedimento è disciplinato dalla Legge del 27 aprile 1911, o alla condanna all'interdizione dai pubblici uffici o dai diritti politici nonché all'apertura della procedura del giudiziale concorso fra i creditori.

Articolo 17

Commi 1 e 2

151. Il diritto alla riservatezza della persona costituisce uno dei principali limiti della libertà di manifestazione del pensiero: quest'ultima infatti, pur essendo pienamente tutelata dall'articolo 6 della Dichiarazione, incontra alcune restrizioni desumibili da altre norme costituzionali poste a salvaguardia di diritti che possono potenzialmente essere in conflitto con le concrete modalità d'esercizio della libertà di pensiero.

152. La riservatezza viene pertanto assicurata attraverso le previsioni di cui agli articoli 190 e 191 del Codice Penale che rispettivamente puniscono chiunque, senza averne diritto, prende fraudolentemente cognizione dell'oggetto di una corrispondenza, la rivela o ne impedisce in qualunque modo la trasmissione nonché chiunque, essendo abusivamente venuto a conoscenza del contenuto di atti o documenti pubblici o privati destinati a rimanere segreti, lo rivela o lo impiega a proprio o altrui profitto; a tali disposizioni deve altresì aggiungersi che l'ordinamento sammarinese non prevede intercettazioni telefoniche per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

153. La Legge n. 70 del 23 maggio 1995 ha inoltre dettato la disciplina della raccolta informatizzata dei dati personali: tale legge stabilisce che la costituzione e l'utilizzo di archivi magnetici o comunque automatizzati contenente dati nominativi, da intendersi quale servizio a vantaggio dei cittadini, non deve in alcun modo pregiudicare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali né attentare alla dignità ed identità della persona umana la cui vita privata è inviolabile.

154. A tutela del diritto alla reputazione, ossia il diritto del cittadino di non subire la lesione all'onore, al decoro e alla stima di cui gode pubblicamente, sono invece posti l'articolo 183 del Codice Penale che punisce chiunque in pubblica riunione ovvero comunicando con più persone attribuisce a taluno, assente o presente, un fatto determinato tale da offendere l'onore, nonché l'articolo 185 del Codice Penale che prevede un aggravamento di pena se l'offesa è commessa, anche all'estero, mediante l'utilizzo di comunicazioni sociali. L'articolo 184 del Codice Penale sanziona penalmente il comportamento di chiunque, in pubblica riunione o comunicando con più persone, offende l'onore di una persona, presente od assente. Se il fatto è commesso alla sola presenza della persona offesa la pena è ridotta.

Articoli 18 e 19

Comma 1

155. La libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 6 della Dichiarazione, consente ad ogni individuo la facoltà di manifestare il proprio pensiero e di farne propaganda con qualunque mezzo (parola, stampa, immagini, radiofonia, manifesti, ecc.). Tale libertà comprende il diritto di informazione e cronaca, il diritto di giudizio e critica ed il diritto di propaganda.

156. Secondo l'articolo 6 della Dichiarazione, la libertà di manifestazione del pensiero può essere soggetta a restrizioni solo per motivi di interesse pubblico per tutelare i diritti della personalità o altri interessi parimenti garantiti dalla Dichiarazione. Quanto ai limiti conseguenti alla tutela dei diritti della personalità si rinvia alla trattazione dell'articolo 17 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici .

157. Unitamente ai limiti sopra indicati deve annoverarsi anche la necessità di tutela del buon costume: l'articolo 275 del Codice Penale punisce chiunque pubblicamente compie atti offensivi del pudore sessuale; l'articolo 276 del Codice Penale punisce invece chiunque, mediante comunicazioni sociali dirette ad un pubblico indiscriminato, rappresenta azioni o cose che, tenuto conto della particolare sensibilità dei minori di anni 18, siano idonei ad eccitarli alla violenza, crudeltà, al teppismo, alla corruzione sessuale o ad offendere il sentimento di coesione

familiare. L'articolo 282 punisce invece il compimento di atti contrari alla pubblica decenza in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, ovvero la descrizione, illustrazione, rappresentazione o riproduzione di tali atti mediante mezzi di comunicazione.

158. Finalizzati alla salvaguardia di particolari fatti che per disposizione di legge sono destinati a rimanere segreti sono l'articolo 329 del Codice Penale, che punisce la rivelazione di segreto politico, e l'articolo 328 del Codice Penale, che punisce lo spionaggio. L'articolo 289 del Codice Penale punisce l'istigazione a commettere un reato, la cui pena è aggravata nel caso in cui il fatto sia commesso mediante le comunicazioni sociali.

159. L'esercizio della manifestazione di pensiero a mezzo stampa è disciplinato dalla Legge del 28 maggio 1881. La legge in questione prevede l'obbligo per gli stampatori e riproduttori di segnali o figure rappresentative del pensiero di consegnare all'Autorità Giudiziaria copia di qualsiasi stampato nonché l'obbligo, per chi intenda pubblicare uno scritto periodico o progressivo, di presentare alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni una dichiarazione scritta da cui risulti il nome dell'editore, del direttore responsabile, la natura della pubblicazione ed il nome dello stampatore.

160. Si rileva inoltre che, con Legge n. 41 del 27 aprile 1989 è stato istituito l'Ente per la Radiodiffusione Sammarinese al quale è attribuito l'esercizio in esclusiva del diritto riconosciuto alla Repubblica di attivare un proprio servizio di radiodiffusione.

Commi 2 e 3

161. La libertà di religione e di culto, intese quindi come libertà, sia individuale che collettiva, di professare o non professare una determinata fede religiosa, trovano nell'ordinamento giuridico sammarinese pieno riconoscimento e legittimazione nell'articolo 6 della Dichiarazione nonché nell'articolo 9 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, che per effetto dell'articolo 1 della Dichiarazione, è parte integrante dell'ordinamento sammarinese prevalendo, in caso di contrasto, sulla legislazione interna.

162. Il legislatore sammarinese tuttavia non si è limitato ad una mera enunciazione di principio ma, al contrario, ha adottato disposizioni di carattere penale volte a garantire tali libertà: l'articolo 260 prevede infatti come reato la profanazione dei simboli di una religione non contraria al buon costume, degli oggetti del culto o di venerazione, nonché lo scherno degli atti di culto; l'articolo 261 punisce, invece, chi, con violenza o minaccia, impedisce a taluno di professare una fede religiosa, di farne propaganda ovvero di partecipare al culto pubblico o privato di essa; l'articolo 262 sanziona infine l'impedimento o la turbativa dell'esercizio delle funzioni, cerimonie o processioni religiose che si compiono con l'assistenza del ministro del culto.

163. Al fine di evitare eventuali gravi limitazioni alla libertà di religione, sono state adottate ulteriori disposizioni in riferimento ai numerosi ambiti e contesti della vita pubblica e privata di ciascuna persona (ambito familiare, scolastico, di lavoro, ecc.).

Comma 4

164. La Repubblica di San Marino ha ratificato il Protocollo della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, emendato dal Protocollo n. 11. Secondo l'articolo 2 del Protocollo "lo Stato aderente, nell'esercizio delle funzioni nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, ha il dovere di rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche". Tale Protocollo, ai sensi dell'emendato articolo 1 della Dichiarazione, è parte integrante dell'ordinamento sammarinese, prevalendo, in caso di contrasto, sulle norme interne.

Articolo 20

165. Ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della Dichiarazione, la Repubblica di San Marino "rifiuta la guerra come strumento di risoluzione delle controversie fra Stati e si conforma, nell'azione internazionale, ai principi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite". Ai sensi dell'articolo 284 del Codice Penale è punito chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio della Repubblica; l'articolo 288 del Codice Penale, invece, configura come reato la formazione, senza la debita autorizzazione, di corpi armati.

Articolo 21

166. La libertà di riunione, garantita dall'articolo 6 della Dichiarazione, consiste nella facoltà di darsi convegno, temporaneamente e volontariamente, in un luogo determinato ed in seguito a preventivo accordo tra le parti; la riunione, che può essere pubblica o privata, può avere diversi scopi quali ad esempio motivi di culto, di politica o cultura, ecc. Il limite comune a tutte le riunioni è che esse si svolgano pacificamente e che nessuno vi partecipi armato.

167. Le riunioni pubbliche devono essere autorizzate dall'Autorità di Polizia che può vietarle in relazione a particolari circostanze che facciano temere incidenti o disordini. A tal proposito, l'articolo 291 del Codice Penale. punisce chiunque, partecipando ad una riunione o ad un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, non ottemperi all'ordine legittimo di scioglimento, dato dall'autorità per causa di disordini imminenti o di reati commessi che comportino un pericolo attuale per l'incolumità e l'ordine pubblico.

Articolo 22

Comma 1

168. La libertà di associazione, tutelata dall'articolo 6 della Dichiarazione, include la libertà di costituire una associazione, la libertà di aderire o non aderire ad una associazione ed infine la libertà di recedervi.

169. Le modalità di costituzione dell'associazione sono disciplinate dall'articolo 4 della Legge n. 68 del 13 giugno 1990. Tale articolo prevede che possano costituirsi in associazione non lucrativa per il perseguimento di uno scopo comune più persone, in maggioranza residenti nel territorio, affidando agli accordi fra i consociati la regolamentazione ed il funzionamento dell'associazione stessa. Se l'associazione non lucrativa ha scopi di interesse più vasti di quelli personali dei consociati e uno statuto assimilabile ad una società in nome collettivo, può ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dal Tribunale Commissariale.

170. Costituisce espressione della libertà di associazione quella prevista dall'articolo 8 della Dichiarazione, che riconosce la libertà di associazione sindacale. L'articolo 1 della legge n. 7 del 17 febbraio 1961 (Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori), dopo aver previsto che l'organizzazione sindacale è libera, dispone che le Organizzazioni Sindacali ed Unioni Sindacali debbano essere registrate presso il Tribunale Commissariale. La registrazione delle Organizzazioni Sindacali, cui consegue l'acquisto della personalità giuridica, è subordinata alla verifica della democraticità dell'ordinamento interno dell'organizzazione medesima nonché all'esistenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge vigente in materia.

Comma 2

171. Ai sensi dell'articolo 6 della Dichiarazione, la libertà di associazione, al pari delle altre libertà ugualmente tutelate dal medesimo articolo, è suscettibile di essere limitata solo dalla legge in presenza di casi eccezionali e per gravi motivi di ordine ed interesse pubblico.

172. Unitamente alle norme dettate per la costituzione delle associazioni, attraverso le quali l'ordinamento previene la nascita di enti non corrispondenti alle finalità stesse dell'istituto, esistono anche disposizioni di carattere penale. Ai sensi dell'articolo 287 del Codice Penale è punita l'associazione a delinquere ovvero l'associazione di tre o più persone finalizzata all'esecuzione di un'attività criminosa, la cui pena è aumentata nel caso in cui gli associati portino armi pubblicamente; l'articolo 288 punisce invece chiunque, senza la debita autorizzazione, formi un corpo armato.

Comma 3

173. La Repubblica di San Marino ha aderito a numerose convenzioni internazionali promosse dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro fra cui deve annoverarsi la n. 87 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, ratificata con il Decreto n. 131 del 10 novembre 1986.

Articolo 23

Commi 1, 2 e 3

174. Ai sensi dell'articolo 12 della Dichiarazione, "La Repubblica tutela l'istituto familiare, fondato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Ogni madre ha diritto all'assistenza e alla protezione della comunità. La legge garantirà ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela spirituale, giuridica e sociale assicurando lo stesso trattamento dei figli legittimi". Questi principi enunciati a livello costituzionale hanno ricevuto attuazione con la Legge n. 49 del 26 aprile 1986 che reca la "Riforma del diritto di famiglia".

175. L'articolo 1 della legge sopra citata definisce il matrimonio come l'unione di un uomo e di una donna fondato su una scelta libera e responsabile basata sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, mentre l'articolo 3 prevede che gli effetti civili derivino da un matrimonio civile o religioso, contratto con qualsiasi rito e celebrato nella osservanza delle leggi dello Stato.

176. La medesima legge, nel disciplinare i requisiti soggettivi richiesti in capo ai coniugi, dispone che non possa contrarre matrimonio né un minore, salvo che abbia già compiuto sedici anni ed abbia ottenuto per gravissimi motivi l'autorizzazione del Giudice Tutelare, né un interdetto o colui nei confronti del quale sia pendente il giudizio di interdizione.

177. L'articolo 132 della medesima legge sanziona con la nullità il matrimonio contratto in mancanza dell'assenso perfetto, libero e spontaneo di uno dei due coniugi, o interdetto o minorenne non emancipato. Ai sensi dell'articolo 133, la relativa azione giudiziaria può essere promossa dai coniugi medesimi, dagli ascendenti prossimi, nel caso di matrimonio contratto da minorenne, dal tutore, in caso di matrimonio con coniuge interdetto, nonché dal Procuratore del Fisco su sollecitazione di chiunque vi abbia interesse attuale e legittimo. L'azione per la pronuncia di nullità si prescrive, nel caso di matrimonio di minorenne, entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età, in dodici mesi dalla scoperta del vizio del consenso, mentre è imprescrittibile se il matrimonio è stato contratto da un infermo di mente.

Comma 4

178. Ai sensi dell'articolo 28 della legge di riforma del diritto di famiglia, dal matrimonio derivano uguali diritti e doveri per entrambi i coniugi, fra cui in particolare l'obbligo reciproco al rispetto, all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione, alla fedeltà e collaborazione nell'interesse della famiglia. Entrambi i coniugi hanno diritto di svolgere un'attività lavorativa al di fuori dell'ambito familiare e hanno altresì l'obbligo di contribuire, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e capacità, al lavoro casalingo ed ai bisogni della famiglia.

179. Secondo l'articolo 29, i coniugi sono tenuti a concordare l'organizzazione della vita familiare. In caso di disaccordo, entrambi i coniugi possono richiedere l'intervento dell'Autorità Giudiziaria che deve sentire tutti i componenti del nucleo familiare che abbiano compiuto almeno sedici anni.

180. Per quanto attiene invece ai doveri rispetto ai figli, l'articolo 31 dispone che ambedue i coniugi hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole nel rispetto della personalità e delle aspirazioni dei figli. I coniugi devono adempiere all'obbligazione in proporzione alle sostanze della famiglia e alle rispettive capacità.

181. Per quanto attiene invece ai doveri rispetto ai figli, l'articolo 31 dispone che ambedue i coniugi hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole nel rispetto della personalità e delle aspirazioni dei figli. I coniugi devono adempiere all'obbligazione in proporzione alle sostanze della famiglia e alle rispettive capacità.

182. Nel caso di separazione, dichiarazione di nullità o scioglimento del matrimonio, il coniuge cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; le decisioni più importanti sono tuttavia adottate di comune accordo da entrambi i genitori salvo il caso di divergenza nella quale ipotesi prevale la volontà del coniuge affidatario. Il coniuge non affidatario, che mantiene il diritto-dovere di vigilare sull'educazione ed istruzione dei figli, qualora ritenga che una decisione dell'altro coniuge sulle questioni di maggior interesse possa essere pregiudizievole per il figlio, ha facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 24

Comma 1

183. La tutela riservata ai minori costituisce nel diritto sammarinese il necessario corollario di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della Dichiarazione. Il primo degli articoli sopra menzionati fissa l'obbligo per la Repubblica di promuovere nell'ambito dello studio, del lavoro, delle attività sportive e ricreative, lo sviluppo della personalità dei giovani e la loro preparazione al libero e responsabile esercizio dei diritti fondamentali; l'articolo 12 invece tutela l'istituto familiare e la maternità.

184. Quali misure a protezione del fanciullo e della maternità devono ovviamente essere intesi alcuni istituti del diritto del lavoro, quali ad esempio il puerperio (Legge n. 7 del 17 febbraio 1961 e Legge n. 41 del 22 dicembre 1972, recentemente emendata dalla Legge n. 137 del 29 ottobre 2003), l'aspettativa post parto ed i congedi parentali (regolamentati dalla Legge n. 137 del 29 ottobre 2003), il part-time post parto (di cui alla Legge n. 112 del 16 dicembre 1994), attraverso i quali viene garantita la possibilità ai genitori che lavorano di poter contestualmente assolvere al loro fondamentale ruolo in ambito familiare.

185. In campo penale si rileva che, ai sensi dell'articolo 10 del Codice Penale, non è imputabile chi abbia un'età inferiore ai 12 anni. Per i minori che abbiano superato i 12 anni ma non i 18, il giudice, ove accerti, mediante perizia bio-psichica, la loro capacità di intendere e di volere, applica una pena diminuita; il giudice può inoltre ridurre la pena anche per coloro che, al momento del commesso reato, non abbiano compiuto i 21 anni.

186. Particolari disposizioni di favore rispetto ai minori sono inoltre previste dallo stesso Codice Penale in riferimento alle disposizioni relative all'ammissione ai benefici della sospensione condizionale della pena inflitta a minori. A tal proposito si rileva che, ai sensi dell'articolo 61 del Codice Penale, tale beneficio, normalmente concesso per i condannati alla pena della prigionia non superiore a due anni, può invece essere applicato dal Giudice al minore di anni 18 quando sia stato condannato alla pena della prigionia non superiore a tre anni, disponendo altresì l'esperimento probatorio ovvero un sistema di controllo a scopo rieducativo.

187. Disposizioni specifiche in riferimento ai minori sono inoltre previste per quanto concerne la concessione della libertà condizionale (articolo 103) nonché in riferimento alle misure di sicurezza detentive e volte alla riabilitazione (articolo 121 del Codice Penale e seguenti).

188. In campo civile si ricorda invece la già citata Legge n. 49 del 26 aprile 1986 (Riforma del diritto di famiglia), che si ispira alla primaria necessità di salvaguardare l'interesse preminente del fanciullo. La Legge n. 21 del 3 maggio 1977 che istituisce il Servizio socio-sanitario è una risposta alle questioni sociali legate alla realtà giovanile. L'articolo 3 della suddetta Legge ha previsto la creazione del Servizio Minori, destinato a svolgere la propria attività medico-sociale e psicopedagogica per i minori fino al compimento del diciottesimo anno di vita. Ugualmente, la Legge n. 22 del 12 febbraio 1998, che riforma il sistema scolastico, fa riferimento ai metodi pedagogici più evoluti.

189. Si rileva inoltre che la Legge n. 145 del 30 ottobre 2003 (Disposizioni sull'ordinamento giudiziario) ha previsto l'assegnazione di Magistrati specificatamente competenti nella tutela dei minori e della famiglia, così come peraltro già stabilito con la Legge n. 83 del 20 luglio 1999 che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 dell'oramai riformata Legge sull'Ordinamento Giudiziario (Legge n. 83 del 28 ottobre 1992) istituiva, nell'ambito del Tribunale Commissariale, la sezione del Tribunale dei Minori.

Comma 2

190. Si rinvia a quanto in precedenza detto sub articolo 16 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici.

Comma 3

191. La Legge n. 114 del 30 novembre 2000 (Legge sulla cittadinanza), recentemente modificata dalla Legge n. 84 del 17 giugno 2004 ha sancito che sono cittadini sammarinesi per origine i figli di genitori entrambi sammarinesi, i figli di genitore sammarinese se l'altro è ignoto o apolide, gli adottati da cittadino sammarinese, i nati in territorio sammarinese se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, i figli di cui un solo genitore sia cittadino sammarinese a condizione che, entro dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età, dichiarino di voler mantenere la cittadinanza da questo trasmessa.

192. La Legge n. 115 del 30 novembre 2000, con cui viene concessa la cittadinanza per naturalizzazione a chi dimostri di risiedere o dimorare continuativamente in Repubblica da almeno 30 anni e di avere gli altri requisiti richiesti dalla medesima legge, prevede inoltre che la naturalizzazione si estende, da subito, ai figli minorenni di genitori entrambi naturalizzati ovvero ai figli di padre naturalizzato, se la madre è già cittadina sammarinese. Qualora la cittadinanza per naturalizzazione sia acquisita da uno solo dei genitori, rimanendo l'altro cittadino straniero, essa si estenderà al figlio minorenne al raggiungimento della maggiore età purché residente in territorio.

Articolo 25

193. La partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese è pienamente assicurata grazie ai disposti dell'articolo 2 della Dichiarazione, ove si prevede che la sovranità della Repubblica risiede nel popolo che la esercita nelle forme della democrazia rappresentativa e mediante gli altri istituti di democrazia diretta, dell'articolo 4, secondo comma, che riconosce a tutti i cittadini il diritto di accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive, e dell'articolo 7 in cui si prevede il suffragio universale, segreto e diretto e il diritto di elettorato attivo e passivo in favore di tutti i cittadini, all'età e condizioni stabilite dalle leggi in materia, ovvero dalla Legge n. 6 del 31 gennaio 1996 (Legge elettorale) e dalla Legge n. 22 del 24 febbraio 1994 (Legge sulle Giunte di Castello).

194. Inoltre, la Legge n. 29 del 10 settembre 1973 (Parificazione dei diritti della donna) ha abolito nei confronti delle donne, ammesse all'esercizio del diritto di elettorato attivo con la Legge n. 17 del 29 aprile 1959, le ulteriori restrizioni che impedivano loro di assumere cariche, impieghi e funzioni pubbliche.

Articoli 26 e 27

195. A San Marino non è presente il problema della discriminazione razziale e sono pressoché assenti minoranze etniche che risiedono nel territorio. Nonostante tale precisazione si rileva tuttavia che il divieto di operare discriminazioni in ragione dell'appartenenza della persona ad un determinato sesso o delle condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose trova ampio riconoscimento nell'articolo 4 della Dichiarazione ove si prevede, tra l'altro, l'impegno della Repubblica nell'assicurare pari dignità sociale e uguale tutela dei diritti e delle libertà. Questo principio ha trovato successivamente piena attuazione in numerosi leggi che disciplinano i vari settori in cui si esplica la convivenza civile quali ad esempio il mondo del lavoro, della scuola, della famiglia, in campo penale, ecc.

196. La Repubblica di San Marino ha ratificato la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali nonché la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, la Convenzione sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione nei confronti della Donna. Ai sensi dell'articolo 1 della Dichiarazione, tutte queste convenzioni sono parte integrante dell'ordinamento sammarinese, prevalendo, in caso di contrasto, sulla legislazione nazionale.

Allegati

1. Codice Penale
2. Leggi:
 - Legge n. 59 dell'8 luglio 1974
 - Legge n. 95 del 19 settembre 2000
 - Legge n. 36 del 26 febbraio 2002
 - Legge n. 6 del 31 gennaio 1996
 - Legge n. 101 del 28 novembre 1994
 - Legge n. 72 del 24 maggio 1995
 - Legge n. 185 del 16 dicembre 2005
 - Legge n. 186 del 16 dicembre 2005
 - Legge n. 183 del 15 dicembre 2005
 - Legge n. 184 del 15 dicembre 2005
 - Legge n. 144 del 30 ottobre 2003
 - Legge n. 145 del 30 ottobre 2003
 - Legge n. 55 del 25 aprile 2003
 - Legge n. 89 del 27 giugno 2003
 - Legge n. 20 del 24 febbraio 2000
 - Legge n. 43 del 28 aprile 1989
 - Legge n. 69 del 23 maggio 1995
 - Legge n. 61 del 30 aprile 2002
 - Legge n. 9 del 2 febbraio 1994
 - Legge n. 86 dell'11 dicembre 1974
 - Legge n. 44 del 29 aprile 1997

Legge n. 24 del 28 febbraio 1996

Legge n. 106 del 20 settembre 1985

Legge n. 23 del 4 agosto 1927

Legge n. 22 del 24 febbraio 2000

Legge n. 95 del 4 settembre 1997

Legge n. 114 del 30 novembre 2000

Legge n. 79 del 16 giugno 2004

Legge n. 55 del 17 giugno 1994

Legge n. 43 del 18 ottobre 1963

Legge n. 43 del 12 agosto 1946

Legge n. 15 del 25 giugno 1975

Legge del 27 aprile 1911

Legge n. 70 del 23 maggio 1995

Legge del 28 maggio 1881

Legge n. 41 del 27 aprile 1989

Legge n. 68 del 13 giugno 1990

Legge n. 7 del 17 febbraio 1961

Legge n. 49 del 26 aprile 1986

Legge n. 41 del 22 dicembre 1972

Legge n. 137 del 29 ottobre 2003

Legge n. 112 del 16 dicembre 1994

Legge n. 21 del 3 maggio 1977

Legge n. 22 del 12 febbraio 1998

Legge n. 83 del 20 luglio 1999

Legge n. 83 del 28 ottobre 1992

Legge n. 84 del 17 giugno 2004

Legge n. 115 del 30 novembre 2000

Legge n. 29 del 10 settembre 1973

Legge n. 17 del 29 aprile 1959

3. Decreti:

Decreto n. 136 del 19 novembre 1996

Decreto n. 137 del 19 novembre 1996

Decreto n. 45 del 26 febbraio 1998

Decreto n. 27 del 23 giugno 1967

Decreto n. 19 del 23 febbraio 2000

Decreto n. 131 del 10 novembre 1986

4. Articoli del Codice di Procedura Penale

Articolo 53

Articolo 54

Articolo 229

Articolo 74

Articolo 20

Articolo 196
